



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara
UFFICIO POLIZIA LOCALE

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013
polizialocale@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it



Prot. Nr 5465/2021
ORDINANZA n° 39/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA CASALE ROVIGHINO PER CALALMITA' NATURALE

IL SINDACO

PREMESSO che nella giornata del 16 settembre 2021, a seguito delle forti precipitazioni che hanno determinato fenomeni di ruscellamento sulla sede stradale in terra naturale provocando erosioni profonde del piano viario impedendo di fatto l'accesso veicolare e pedonale per un lungo tratto della strada premessa in oggetto;

VISTI gli art.1,5,7,14 del D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere

VISTO il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 276/2000;

CONSIDERATO che pertanto si rende necessario interdire il traffico pedonale e carrabile sulla via in oggetto indicata;

TUTTO CIO PRREMESSO per ragioni di sicurezza e incolumità fisica delle persone;

ORDINA

A partire dal giorno 17 SETTEMBRE 2021

fino all'ultimazione di esecuzione lavori di ripristino

**LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE
DELLA STRADA CASALE ROVIGHINO**

L'Impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

A garantire, adottando tutte le misure necessarie e per l'intera durata del periodo del presente provvedimento, il transito pedonale, in totale sicurezza, nella zona interessata dai lavori;

A rendere note le misure stabilite dal presente provvedimento, mediante l'installazione della segnaletica stradale di preavviso e di prescrizione, secondo le normative vigenti;

Completati i lavori, a ripristinare le sede stradale, se manomessa, e/o imbrattata a seguito della loro esecuzione:

A V V E R T E

DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

L'INOSSERVANZA DELLE MISURE STABILITE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA;

LA PRESENTE ORDINANZA È COMUNQUE SEMPRE SOGGETTA A SOSPENSIONE E/O REVOCA IN CASO DI MANIFESTAZIONI, RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE O TECNICHE O PER ABUSO DEL BENEFICIARIO;

IN OPPOSIZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO PROPORRE RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALL'ULTIMO GIORNO DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DECRETO LGS. 285\92 E DELL'ART. 74 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241 in data 07/08/1990 e s. m. ed i., avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione con notificazione al T.A.R. di Torino ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 in data 24/11/1971

LE ATTIVITA' ESERCITATE DOVRANNO ESSERE CONFORMI A QUELLE CONSENTITE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DALLA REGIONE PIEMONTE IN TEMA DI CONTENIMENTO DELL' EMERGERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.

GLI OPERATORI INOLTRE DOVRANNO ADOTTARE IDONEE MISURE DI SICUREZZA E UTILIZZARE LE ATTREZZATURE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI ED GLI ATTI RECANTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

ALLA POLIZIA MUNICIPALE SPETTERÀ, UNITAMENTE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, DI FARE OSSERVARE LE MISURE MESSE IN ATTO.

La violazione di quanto previsto nel presente atto comporta l'applicazione dell'art. 650 c.p

Dalla Residenza Municipale, 17 Settembre 2021



MARA MARIA LAVARINI

Mara Maria Lavarini